



# IL TESTO UNICO

- CONSIDERAZIONI
- 

# Articolo 3

## Campo di applicazione

- 1. Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

## Articolo 3

- 3-bis. Nei riguardi delle **cooperative sociali** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle **organizzazioni di volontariato** della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

## Articolo 3

- 4. Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai **commi successivi del presente articolo.**

## Articolo 3

- 5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un **contratto di somministrazione di lavoro** di cui agli articoli 20, e seguenti, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003(N), tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono a carico dell'utilizzatore

## Articolo 3

- 6. Nell'ipotesi di **distacco del lavoratore** di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.
- Per il **personale delle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente Decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

## Articolo 3

- 7. Nei confronti dei **lavoratori a progetto** di cui agli articoli 61, e seguenti, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile(N), le disposizioni di cui al presente Decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

## Articolo 3

- 8. Nei confronti dei **lavoratori che effettuano prestazioni occasionali** di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni e integrazioni, il presente Decreto Legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

## Articolo 3

- 9. *Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai **lavoratori a domicilio** ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli **articoli 36 e 37**.*
- Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.
- Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al **Titolo III**.

## Articolo 3

- 10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una **prestazione continuativa di lavoro a distanza**, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70(N), e di cui all'Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al *Titolo VII*, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa.
- Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al *Titolo III*. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

## Articolo 3

- 11. Nei confronti dei **lavoratori autonomi** di cui all'articolo 2222(N) del Codice civile si applicano le disposizioni di cui agli **articoli 21 e 26**.
- 12. Nei confronti dei **componenti dell'impresa familiare** di cui all'articolo 230-bis(N) del Codice civile, *dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti* e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'**articolo 21**.

# LE FIGURE AZIENDALI

- **«datore di lavoro»**
- il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

# LE FIGURE AZIENDALI

- Nelle **pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

## LE FIGURE AZIENDALI

- «**dirigente**»
- persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

## LE FIGURE AZIENDALI

- **preposto**
- Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

# LE FIGURE AZIENDALI

- **«lavoratore»:**
- persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- Al lavoratore così definito e' equiparato:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

# LE FIGURE AZIENDALI

- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
- il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

## LE FIGURE DEL SISTEMA SICUREZZA

- **«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»**
- persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

## **LE FIGURE DEL SISTEMA SICUREZZA**

- **«medico competente»**
- medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

## Art. 41 Sorveglianza sanitaria

- La sorveglianza sanitaria é effettuata dal medico competente:
- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

# Art. 41 Sorveglianza sanitaria

- La sorveglianza sanitaria comprende:
  - a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

## Art. 41 Sorveglianza sanitaria

- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

## Art. 41 Sorveglianza sanitaria

- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- **e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;**
- **e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di**
- **durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.**

## Art. 41 Sorveglianza sanitaria

- **2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.**

## Art. 41 Sorveglianza sanitaria

- 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
- a) (*lettera soppressa*)
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

## Art. 41 Sorveglianza sanitaria

- 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
- biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed
- alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, **lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)** sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di 47 sostanze psicotrope e stupefacenti.

## Art. 41 Sorveglianza sanitaria

- **4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento**
- **della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.**
- 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25,
- comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

## Art. 41 Sorveglianza sanitaria

- 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
- seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
  - a) idoneità;
  - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  - c) inidoneità temporanea;
  - d) inidoneità permanente.

## Art. 41 Sorveglianza sanitaria

- **6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio**
- **giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.**
- 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
- 8. *(comma abrogato)*
- 9. Avverso i giudizi del medico competente, **ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, é**
- ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di
- vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
- modifica o la revoca del giudizio stesso.

Art. 42 – provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

- **Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.**

## ***Articolo 25 - Obblighi del medico competente***

- 1. Il medico competente:
- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche
- ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
- attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di
- formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del
- servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità
- organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di
- Promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;

## **Articolo 25 - Obblighi del medico competente**

- *b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#) attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;*
- *c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;*
- *d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale;*

## **Articolo 25 - Obblighi del medico competente**

- *e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;*
- *f) Lettera soppressa dall'art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*
- *g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

## ***Articolo 25 - Obblighi del medico competente***

- *h)* informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- *i)* comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'[articolo 35](#), al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

## **Articolo 25 - Obblighi del medico competente**

- *l)* visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- *m)* partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- *n)* comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'[articolo 38](#) al *Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali* entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

## **LE FIGURE DEL SISTEMA SICUREZZA**

- **«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»**
- persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;


## **Articolo 21**

*Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi*

- I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, *i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti* devono;
- 2. I soggetti di cui al [comma 1](#), relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno
- facoltà di:
- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'[articolo 41](#), fermi restando gli obblighi
- previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi
- propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'[articolo 37](#), fermi restando gli obblighi previsti da
- norme speciali.

## *Articolo 21*

- 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico
- hanno facoltà di:
- d) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli
- obblighi previsti da norme speciali;
- e) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui
- rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli
- obblighi previsti da norme speciali.




**Art. 22.**  
**(Obblighi dei progettisti)**

- 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
- 

## Articolo 23

### Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

- 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi
- debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.



## Articolo 24

### Obblighi degli installatori

- 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza,
  - devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
- 

## **Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili**

- 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

## **Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

- 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività **secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite**, devono:
  - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
  - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

## Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

## Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- f) **richiedere** l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) **inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;**
- (VECCHIO TESTO: richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto);

**Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

- **g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;**
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

## Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, **mediante** il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

**Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

- **o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;**
- (VECCHO TESTO consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
-

## Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 **anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5**, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. **Il documento è consultato esclusivamente in azienda;**
- ( VECCHIO TESTO elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);

**Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

## **Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

- **r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;**
- (VECCHIO TESTO comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni);

### **Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

## Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- **z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;**

**Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

- **aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;**
  - (VECCHIO TESTO comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);
- **bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.**

**Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

- **1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.**

**Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

- 2. Il **datore di lavoro** fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
  - a) la natura dei rischi;
  - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

## **Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

**Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

- **3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.**

## **Art. 19. Obblighi del preposto**

- 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

## **Art. 19. Obblighi del preposto**

- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

## **Art. 19. Obblighi del preposto**

- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

## **Art. 19. Obblighi del preposto**

- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

## **Art. 20. Obblighi dei lavoratori**

- 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

## **Art. 20. Obblighi dei lavoratori**

- 2. I lavoratori devono in particolare:
- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

## **Art. 20. Obblighi dei lavoratori**

- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e

## **Art. 20. Obblighi dei lavoratori**

- d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

## **Art. 20. Obblighi dei lavoratori**

- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

## **L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E IL T.U. CARATTERI GENERALI**

- Occorre precisare che il T.U. rafforza in maniera significativa il concetto di organizzazione aziendale e della necessità d'intervento da parte del datore di lavoro al fine di dotarsi di un vero e proprio sistema organizzativo tale da regolare chiaramente e costantemente i diversi ruoli e funzioni, facendo pertanto divenire l'organizzazione del lavoro un fattore influente nella programmazione della prevenzione aziendale.

# L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E IL T.U. CARATTERI GENERALI

- Del resto quanto affermato è confermato dal legislatore che al precedente contesto d'impresa (art.2 comma 1 lett. b) del D.Lgs.626/94) sostituisce quello di **organizzazione** (art.2 comma 1 lett. b) T.U.); così come con l'introduzione all'art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi ) comma 2 lett. d) dello specifico riferimento alle procedure aziendali ed ai ruoli dell'organizzazione aziendale.
- *“d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”*

## **L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E IL T.U. CARATTERI GENERALI**

- Ad ulteriore conferma di tutto ciò è il fatto che il modello di organizzazione e di gestione viene indicato quale strumento “idoneo ad avere efficacia esimente” in merito alla responsabilità amministrativa dell'azienda (art.30).
- risulta pertanto evidente il richiamo del legislatore al datore di lavoro affinché lo stesso si occupi della struttura organizzativa aziendale andando a definirne i ruoli e quindi i soggetti ai quali attribuirli in base alle competenze e poteri.

## **L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E IL T.U. I DIRIGENTI**

- Nell'ambito del T.U. il legislatore non ha voluto forzare l'attribuzione di specifici obblighi all'una o all'altra figura (datore di lavoro / dirigente), ma richiedendo (dando la possibilità al datore di lavoro) il conferimento di un preciso incarico al dirigente da parte del datore di lavoro (rafforzamento dell'autonomia organizzativa aziendale) al fine di determinare quali obblighi attribuire al dirigente e quali mantenere in forza alla propria figura datoriale tra quelli previsti in maniera congiunta dall'art. 18.

## **L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E IL T.U. I DIRIGENTI**

- Si conferma da parte del legislatore la volontà di rendere il dirigente una figura cardine nel sistema prevenzionale aziendale in virtù delle *competenze professionali* e di quei *poteri gerarchici e funzionali* che l'azienda ha riconosciuto al soggetto medesimo attribuendogli tale livello gerarchico.

## **L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E IL T.U. I DIRIGENTI**

- Occorre rimarcare che il Dirigente (e anche il preposto) sono ruoli aziendali che non rientrano tra le cosiddette 5 figure della sicurezza (DL/RSPP/RLS/MC/Lav), ma che svolgono in base proprio al loro ruolo aziendale un ruolo determinante anche nei riguardi dei temi della prevenzione aziendale.
- Pertanto i dirigenti si occupano “anche” dell’attuazione delle normative in materia antinfortunistica senza essere necessariamente nominati ad hoc in quanto nell’ambito del proprio lavoro si occupano anche della salvaguardia e tutela dei lavoratori.

## **L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E IL T.U. I DIRIGENTI**

- La salute e la sicurezza sul lavoro non dovendo essere considerate un'area tecnica specifica e specialistica all'interno dell'azienda (fatta eccezione per i 5 attori della prevenzione), ma intrinseca in ogni attività lavorativa non devono essere appaltate solo a determinate persone, ma ognuno nel suo ambito d'intervento, di ruolo e di competenza deve promuovere azioni per favorire l'eliminazione del rischio e il miglioramento continuo in ambiente di lavoro, rispettando le direttive e le procedure previste.

## **L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E IL T.U. I DIRIGENTI**

- Pertanto la scelta dello strumento di organizzazione ordinaria **dell'incarico** (da parte del D.L.) anziché della delega, per la destinazione degli obblighi riferibili alla figura del dirigente (nell'ambito dell'art.18) risulta confortato nella scelta attuata dal legislatore in campo sanzionatorio dove attribuisce al solo D.L. i due obblighi specifici previsti dalle lettere q) e z) prima parte comma 1 art. 18

## **L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E IL T.U. I DIRIGENTI**

- *(“q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio”*
- *“z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”*),
- ritenendoli di una rilevanza superiore rispetto agli altri e quindi destinandoli esclusivamente al datore di lavoro.

## **L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E IL T.U. I DIRIGENTI**

- Ulteriore conferma in merito allo **strumento dell'incarico** si trova nella lettura dell'art.18 comma 1 nel quale, riferendosi esplicitamente al dirigente ha chiarito, che nell'ambito delle stesse attività/obblighi previsti in comune con il datore di lavoro, i dirigenti saranno chiamati a svolgerli secondo le attribuzioni a essi "**conferite**" confermando pertanto un termine riferito all'atto dell'incarico e non certo per delega.

## **L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E IL T.U. I DIRIGENTI**

- Pertanto il D.L. dovrà provvedere ad avviare il procedimento degli incarichi da conferire agli stessi dirigenti tenendo chiaramente conto di quanto disposto dal legislatore e precisamente “delle competenze professionali” e dei “poteri gerarchici e funzionali” adeguati a questi, determinando quali obblighi, previsti dall'art.18 riterrà di assegnare e quali di mantenere in capo alla propria figura.

## **L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E IL T.U. I DIRIGENTI**

- Pertanto con il conferimento d'incarico il dirigente sarà chiamato a rispondere penalmente dello svolgimento degli obblighi a lui conferiti, sempre però nei termini delle competenze professionali e dei poteri gerarchici intrinseci nella sua figura, a partire dai poteri decisionali e di spesa mai assoluti.

## **L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E IL T.U. I DIRIGENTI**

- Il conferimento d'incarico al dirigente non deve prevedere alcun atto di accettazione, ma una conferma formale di presa d'atto della decisione e dell'assegnazione degli specifici obblighi.

## **L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E IL T.U. I DIRIGENTI**

- Occorre precisare che anche in merito agli obblighi che il D.L. decide di mantenere in carico potrà in qualsiasi momento definire specifici atti di delega attraverso i quali destinare non solo il loro pieno svolgimento e la rispettiva responsabilità (condizioni tipiche dell'incarico), ma trasferendo ad altra persona (entro il confine della delega) l'esercizio del proprio ruolo.

## **L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E IL T.U. I DIRIGENTI**

- In questo caso il dirigente delegato dovrà rispondere penalmente degli obblighi a lui assegnati con la delega, con pieni poteri di organizzazione, di gestione, di controllo e di spesa richiesta dalla natura delle funzioni delegate, come se incardinasse il ruolo del D.L. per quelle specifiche funzioni.

## **L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E IL T.U. IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA'**

- **Art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi**
- **1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) “*datore di lavoro*”, d) “*dirigente*” ed e) “*preposto*”, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.**

## **LA DELEGA DI FUNZIONI ART. 16**

- 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
-

## **LA DELEGA DI FUNZIONI ART. 16**

- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
-

## **LA DELEGA DI FUNZIONI ART. 16**

- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
- 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità'.

-

## LA DELEGA DI FUNZIONI ART. 16

- 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. **L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.**
- (VECCHIO TESTO La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4)

## **LA DELEGA DI FUNZIONI ART. 16**

- **3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.**

## **Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione**

- 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, **deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:**

-

## **Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione**

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
-

## **Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione**

- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
-

## **Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione**

- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

## **Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione**

- 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

## **Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione**

- 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

## **Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione**

- 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

# SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'

## La responsabilità della società

- La persona fisica autrice del reato deve essere legata alla società da un legame di rappresentanza o da un rapporto di lavoro subordinato e solo nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ente la persona potrà compiere i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime in modo da coinvolgere la responsabilità della società che rappresenta.
- Oltre a questi elementi di base dovranno essere presenti un **criterio oggettivo** che consiste nel fatto che l'illecito compiuto porta un vantaggio a favore delle società ed un **criterio d'imputazione soggettivo** variabile in funzione del fatto stesso.

## **SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'**

### **La responsabilità della società**

- **L'imputazione oggettiva** comporta una responsabilità della società ogni qualvolta il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio della medesima da persone che agiscono al suo interno o in posizioni apicali o da soggetti sottoposti al controllo (direzione e vigilanza) di uno dei soggetti apicali.

## SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'

### La responsabilità della società

- Solo nel caso d'interesse o di vantaggio (o eventualmente di entrambi) si giustifica la chiamata in causa della società, occorre precisare che con la locuzione “**agire nell'interesse**” significa aver mirato a ottenere un risultato apprezzabile per la società medesima, risultano che non necessariamente deve essere raggiunto, mentre “**agire a vantaggio**” significa aver tratto dal reato un risultato utile per la società.

## **SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'**

### **La colpa soggettiva**

- Il secondo elemento costitutivo della responsabilità della società si traduce, sul piano soggettivo nella forma in cui il reato commesso dal singolo è espressione della politica aziendale o quanto meno frutto di una **colpa di organizzazione** per non aver adottato le misure di prevenzione idonee a scongiurare o a limitare il rischio dei reati presupposti.

## **SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'**

### **La colpa soggettiva**

- A questo punto occorre precisare che il D.Lgs. 231/2001 differenzia la disciplina di questo criterio d'imputazione in virtù del soggetto che ha compiuto il reato e, precisamente, se lo stesso sia in posizione apicale o semplice subalterno.

# SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'

## La colpa soggettiva

- Nel caso il reato sia compiuto da un soggetto apicale (datore di lavoro e/o delegato funzionale o dal direttore di stabilimento munito di autonomi poteri di direzione) è prevista una inversione dell'onere della prova a carico della società la quale **NON** risponde se prova:
- Di aver adottato ed efficacemente messo in campo, prima della commissione del reato, un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (si veda a seguire i requisiti necessari);

# **SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'**

## **La colpa soggettiva**

- a) Di aver attivato un organismo interno dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo al quale è stato affidato il compito di vigilare sull'osservanza dei modelli organizzativi adottati ed eventualmente aggiornarli.
- Che il soggetto in posizione apicale abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione.

## **SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'**

### **La colpa soggettiva**

- Viceversa se il reato è commesso da un subalterno (la figura del preposto è l'esempio calzante), la responsabilità delle società sorge dall'elusione degli obblighi di controllo e di vigilanza sull'operato dei soggetti subordinati.

-

## **SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'**

### **La colpa soggettiva**

- Se la società ha adottato un modello funzionale e nonostante tutto l'operato di un dipendente sfugge al modello di controllo, in questo caso la società non viene punita dal momento che ha dato prova di buona condotta (differente dal comportamento del soggetto che ha compiuto il reato).

-

## **SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'**

### **La colpa soggettiva**

- L'adozione dei modelli è stata valorizzata dal legislatore al punto di attribuirle rilievo anche in sede di condotta riparatrice (cioè dopo l'evento).

## SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'

- Il combinato disposto tra l'art.30 e 300 del T.U. introducono:
  - † Una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote e visto che l'art. 10, comma 3 del Dlgs 231/2001 fissa una quota pari ad un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1549, l'ammontare minimo della sanzione pecuniaria varia da minimo di 64500 euro ad massimo di 1549000 euro.

## SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'

- Sanzione interdittiva che possono riguardare, l'interdizione dell'esercizio dell'attività (tale misura rappresenta l'estrema ratio applicabile solo qualora le altre misure possibile non risultassero idonee nel caso specifico), sospensione o revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la P.A. (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni e servizi, il tutto per una durata non inferiore ai tre mesi e non superiore ad un anno.

## **SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'**

- Gli articoli così modificati dalla nuova norma presuppongono che il soggetto agente versi in stato di colpa e questo avviene quando lo stesso violi le regole cautelari in materia di sicurezza sul lavoro che impongono determinati comportamenti, non realizzando i quali è prevedibile che si verifichi l'evento dannoso, mentre realizzandoli l'evento è prevedibile ed evitabile.

# GLI APPALTI E IL TU

## Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

- 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

# GLI APPALTI E IL TU

## Art. 24. Obblighi degli installatori

- 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

# GLI APPALTI E IL TU

## **Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

- 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

# GLI APPALTI E IL TU

## Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), (*definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto*) l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità:

# GLI APPALTI E IL TU

**Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

# GLI APPALTI E IL TU

**Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

# GLI APPALTI E IL TU

**Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

# GLI APPALTI E IL TU

**Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

# GLI APPALTI E IL TU

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

# GLI APPALTI E IL TU

## Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e **va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture**. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. **Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.**
- (VECCHIO TESTO Il **datore di lavoro committente** promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. **Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi**)

# GLI APPALTI E IL TU

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

- **3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.**

# GLI APPALTI E IL TU

**Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

- **3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.**

# GLI APPALTI E IL TU

## Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

- 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

# GLI APPALTI E IL TU

**Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

- 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, **devono essere specificamente indicati** a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile **i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto**. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

# GLI APPALTI E IL TU

## Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

- 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

# GLI APPALTI E IL TU

**Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

- 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

# GLI APPALTI E IL TU

**Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

- 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

# ATTREZZATURE DI LAVORO

## Art. 69. Definizioni

- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
  - a) **attrezzatura di lavoro**: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, **inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo**, destinato ad essere usato durante il lavoro;
  - (VECCHIO TESTO **attrezzatura di lavoro**: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro);
  - b) **uso di una attrezzatura di lavoro**: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

# ATTREZZATURE DI LAVORO

## Art. 69. Definizioni

- c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
- d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

# ATTREZZATURE DI LAVORO

## Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

- 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
  - a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
  - b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

# ATTREZZATURE DI LAVORO

## Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

- 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro **secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida** provvede affinché:
  - 1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
  -

# ATTREZZATURE DI LAVORO

## Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

- 2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
  - 1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
  -

# ATTREZZATURE DI LAVORO

## Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

- 2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività';
- c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

# **ATTREZZATURE DI LAVORO**

## **Art. 71. Obblighi del datore di lavoro**

- 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unita' produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

# ATTREZZATURE DI LAVORO

## Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

**1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.**

- (VECCHIO TESTO Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V)
- *“Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V”*

# ATTREZZATURE DI LAVORO

## Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

- 2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza **operatore** deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, **ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.**